



CNA Territoriale di Livorno

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO

(Approvato dalla Direzione Territoriale del 27 Maggio 2021)

Art. 1 **Oggetto**

La CNA Territoriale di Livorno, ai sensi dell'Articolo 31 dello Statuto, si dota del presente regolamento attuativo dello statuto medesimo, il quale è integrato dal Codice Etico.

Art.2 **Approvazione**

Il regolamento ed eventuali sue modifiche, sono approvati dalla Direzione Territoriale a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti.

Art. 3 **Le convocazioni**

L'avviso di convocazione degli organi collegiali può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica) agli indirizzi, anche informatici, ed ai numeri che ciascun membro ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza Territoriale.

La Presidenza è convocata dal Presidente, anche per le vie brevi.

La Direzione è convocata dalla Presidenza in prima ed eventualmente in seconda convocazione con l'indicazione della data, ora ed ordine del giorno, con un preavviso di almeno cinque giorni dalla data stabilita.

L'Assemblea è convocata dalla Presidenza in prima ed eventualmente in seconda convocazione, con l'indicazione di data, ora ed ordine del giorno, con un preavviso di almeno otto giorni dalla data stabilita.

L'Assemblea deve essere prontamente convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento prolungato, dal Vice Presidente più anziano, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La Presidenza, la Direzione e l'Assemblea, a livello territoriale, sono presiedute dal Presidente Territoriale.

Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche le procedure di funzionamento dei Mestieri, delle Unioni (se costituite) e dei Raggruppamenti di Interesse, di CNA Professioni e di CNA Pensionati.

Delle deliberazioni della Direzione Territoriale e dell'Assemblea Territoriale vengono redatti rispettivi verbali a cura del direttore generale, nella funzione di segretario della riunione, che dovranno essere trascritti sui rispettivi libri.

Art. 4 **Le votazioni**

La Direzione Territoriale e l'Assemblea Territoriale deliberano con il voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% dei presenti.

Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, escludendo gli eventuali voti di astensione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Modalità di voto per Assemblee non in presenza:

a) Votazioni a scrutinio palese

Il Presidente della seduta, una volta appurato che non ci siano ulteriori domande, stabilendo un tempo necessario per ogni espressione di voto, deve chiedere ai partecipanti di dichiararsi:

- **CONTRARI:** chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat e indicare la motivazione; trascorso il tempo indicato chiude la votazione;
- **ASTENUTI:** chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat e indicare la motivazione; trascorso il tempo indicato chiude la votazione.
- **FAVOREVOLI:** conteggiato il numero dei contrari e degli astenuti, i favorevoli saranno stabiliti per differenza tra contrari e astenuti con i partecipanti.

b) Votazioni a scrutinio segreto

La procedura *online* adottata dovrà garantire:

- che il voto sia personale, libero e segreto;
- l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
- adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali non cedibili a terzi;
- la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
- che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto secondo ordine alfabetico per cognome;
- che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
- la possibilità di esprimere alcun voto a favore di nessun candidato (scheda bianca).

Il Presidente della seduta in apertura dovrà indicare un orario entro il quale espletare la votazione, terminato l'orario consentito per il voto, il sistema *online* verrà chiuso e non consentirà il completamento della procedura di voto a chi fosse ancora collegato.

L'elettore si assume ogni responsabilità civile e penale ed il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio.

L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, dovrà curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.

Il Collegio Elettorale, nella sua composizione ordinaria, provvederà a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto.

Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, il Collegio Elettorale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum se necessario, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online trasmesse dal Collegio Elettorale, dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono in diretta mediante la stessa piattaforma.

Art. 5

Individuazione della articolazione dei Mestieri

1. Al fine di migliorare rappresentanza, attrattività, relazione e legame con le imprese, CNA ha scelto la strada della valorizzazione dei Mestieri.
2. La CNA Nazionale:
 - individua quali sono le articolazioni dei Mestieri riconosciuti dal sistema;
 - stabilisce di quale Unione Nazionale fanno parte;
 - i Mestieri approvati sono indicati all'articolo 23 del Regolamento attuativo di CNA Nazionale;
 - le CNA territoriali, con le stesse modalità sopra indicate, decidono quali Mestieri attivare di quelli individuati a livello nazionale;
 - le CNA territoriali deliberano se attivarne altri in base a caratteristiche peculiari dell'economia del territorio, chiedendo autorizzazione a CNA Nazionale ed indicando l'Unione di riferimento.
3. I Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse sono decisi con specifico accordo tra CNA territoriali e CNA Regionale e comunicato da CNA Regionale alla Presidenza Nazionale.

Art. 6

Le Assemblee elettive e la composizione dei Mestieri, Delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse

1. La CNA Territoriale stabilisce quali Mestieri ed Unioni, e quali Raggruppamenti di Interesse si costituiscono nell'ambito del suo territorio, tra quelle previste dalla CNA Nazionale, e ne definisce pure la composizione numerica degli Organi, come previsti nello Statuto Nazionale. La CNA Territoriale, inoltre, stabilisce e definisce quanto sopra anche per i Mestieri che autonomamente decide di costituire ed organizzare nel proprio territorio.
2. La CNA Territoriale individua e indica Organi di governo per quei Mestieri che costituisce ufficialmente nel proprio territorio attraverso specifica delibera della Direzione Territoriale.
3. Nel caso in cui i Mestieri non vengano costituiti ufficialmente e vengano valorizzati all'interno dell'Unione di appartenenza, le modalità elettive previste sono trasferite all'Unione di cui i Mestieri fanno parte. In questo caso sarà il Presidente Coordinatore dell'Unione Territoriale o dell'Unione Regionale, all'uopo delegato dal Presidente della Confederazione dello stesso livello, sentita la Presidenza CNA, ad individuare ed indicare ogni quattro anni il Presidente Territoriale di Mestiere individuato per le istanze superiori.
4. Se le Unioni fossero istituite solo a livello territoriale, la CNA Regionale individuerà ed indicherà, sentite tutte le Unioni territoriali, ogni quattro anni, il Presidente tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli Organi del Mestiere a livello nazionale. Nel caso in cui le Unioni fossero presenti solo a livello regionale, sarà il Presidente Coordinatore dell'Unione Regionale, all'uopo delegato dal Presidente della Confederazione dello stesso livello, con delibera della Presidenza CNA, ad individuare ogni quattro anni il Presidente tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli Organi del Mestiere a livello nazionale.
5. La CNA Territoriale, al fine di procedere alla elezione dell'Assemblea Territoriale confederale, stabilisce la rappresentanza complessiva dei Mestieri o Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti nel territorio nell'Assemblea stessa fino ad un massimo di 1/3 come stabilito dallo Statuto. La CNA Territoriale stabilisce la rappresentanza di ciascun Mestiere, di ciascuna Unione e di

ciascun Raggruppamento di Interesse, secondo criteri di proporzionalità in ragione della rappresentatività di ciascuna, assicurando la presenza dei diversi Mestieri.

6. Le CNA regionali e le CNA territoriali definiscono il livello o i livelli di costituzione delle Unioni dei Mestieri e dei Raggruppamenti di Interesse, in relazione alla rispettiva consistenza numerica, così come comunicata dalle CNA territoriali.

7. Il Presidente della CNA Regionale, non appena avuta comunicazione da parte dei Presidenti delle CNA territoriali dell'avvenuto svolgimento delle Assemblee territoriali dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti nella regione, se deliberata la loro presenza a tale livello, convoca il Consiglio Regionale di ciascuna Unione e Raggruppamento di Interesse per la elezione dei componenti degli Organi di questi ultimi a livello regionale.

8. Il Consiglio Nazionale, che si riunisce solo in fase elettiva, di ciascun Mestiere e Raggruppamento di Interesse è composto da un Presidente Territoriale per ogni Mestiere, o Raggruppamento di Interesse. Il Presidente Territoriale per ogni Mestiere è individuato e indicato, ogni quattro anni a livello regionale, tra i Presidente territoriali. Il Presidente Territoriale dei Mestieri, o Raggruppamenti di Interesse, che è indicato tra i Presidente territoriali per il livello nazionale, può svolgere un ruolo, anche a livello regionale, per i territori che non hanno costituito quel Mestiere.

9. I Presidenti della CNA regionali comunicano al Presidente Nazionale, la elezione degli Organi dei Consigli Regionali dei Mestieri, delle Unioni se costituite, e dei Raggruppamenti di Interesse se costituiti, nonché il Presidente dell'articolazione di Mestiere indicato tra i Presidente territoriali per il livello nazionale. Il Presidente della CNA Nazionale convoca i Consigli Nazionali dei Mestieri di tutte le Unioni e Raggruppamenti di Interesse, per la elezione dei rispettivi Organi nazionali.

A livello territoriale e regionale, le CNA, possono individuare strumenti Organizzativi e di coordinamento dei Mestieri, oppure veri e propri Organi, ove lo si voglia prevedere.

Le iniziative dei Mestieri, di livello regionale, debbono essere preventivamente concordate con il Presidente Coordinatore di Unione e concordate a livello di rappresentanza sindacale e sotto il profilo organizzativo con la CNA Toscana.

Il Portavoce di Mestiere uscente che non ha fatto due mandati pieni e consecutivi si può ricandidare a Presidente di Mestiere Regionale anche se non delegato a livello territoriale ed è componente di diritto del Consiglio per la fase elettiva e decade se non eletto.

Il Presidente di Unione uscente che non ha fatto due mandati pieni e consecutivi si può ricandidare a Presidente Coordinatore di Unione Regionale e Nazionale anche se non delegato a livello territoriale, anche se non Presidente di Mestiere ed è componente di diritto del Consiglio per la fase elettiva e decade se non eletto.

Sono Organi dei Mestieri: il Consiglio ed il Presidente.

Il Consiglio di Mestiere: è composto da tutti i Presidenti di Mestiere Territoriale, si può aggiungere un numero di imprenditori per ogni Mestiere che lo compone, oppure stabilire un peso al voto del Presidente di Mestiere in proporzione alla numerosità degli iscritti. Si riunisce solo in fase elettiva.

Il Presidente Territoriale di livello regionale di Mestiere: la CNA Regionale, o l'Unione appositamente delegata, individua e indica tra i componenti il Consiglio, con le modalità più consone alla dimensione del Mestiere e coinvolgimento degli imprenditori, il Presidente del Mestiere Territoriale a Presidente Regionale tra i componenti il Consiglio; oppure può optare per l'individuazione dello stesso attraverso una procedura elettiva tra i componenti il Consiglio.

Il Comitato Esecutivo di Mestiere: il Presidente Territoriale di livello regionale del Mestiere, se lo ritiene opportuno, può dotarsi di un Comitato Esecutivo da 3 a 9 membri.

Sono Organi delle Unioni: il Consiglio, il Presidente Coordinatore.

Il Consiglio di Unione è composto da tutti i Presidenti Territoriali di Mestiere, siano questi individuati e indicati dalla CNA Territoriale o nel caso in cui siano eletti con Assemblea tra gli iscritti del Mestiere e dai Presidenti di Unione uscenti. Si riunisce solo in fase elettiva.

L'Unione, sentita la CNA, al fine di garantire una presenza equilibrata del territorio e dei Mestieri, nella composizione del Consiglio, può aggiungere un numero di imprenditori per ogni Mestiere che

la compone, oppure stabilire un peso al voto del Presidente del Mestiere in proporzione alla numerosità degli iscritti.

Il Presidente Coordinatore di Unione: Il Presidente di Mestiere che svolge la funzione di Presidente Coordinatore di un'Unione, se non è prevista la fase elettiva è, in genere, il Presidente del Mestiere "più rappresentativo" scelto di "comune accordo" dai Presidenti di Mestiere che compongono il Consiglio di Unione in fase elettiva. La proposta di Presidente Coordinatore è «validata» (parere favorevole) per il tramite di una specifica delibera della Presidenza di CNA. In caso di "mancato accordo" tra i Presidenti dei Mestieri che compongono un'Unione, il Presidente della stessa è «individuato e indicato» per il tramite di una specifica delibera della Presidenza CNA.

Il Presidente della CNA Regionale, non appena avuta comunicazione da parte dei Presidenti delle CNA Territoriali dell'avvenuto svolgimento delle Assemblee Territoriali dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti nella regione, se deliberata la loro presenza a tale livello, convoca il Consiglio Regionale di ciascuna Unione e Raggruppamento di Interesse per la elezione dei componenti degli Organi di questi ultimi, se previsti a livello regionale.

L'Assemblea quadriennale in seduta elettiva per il rinnovo delle cariche territoriali e zonali deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente ed è convocata dalla Direzione Territoriale almeno trenta giorni prima della data prevista.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Presidenti delle Istanze Zonali, ai Presidenti Territoriali delle Unioni, se costituite, ai portavoce dei Mestieri, ai Presidenti dei Raggruppamenti di Interessi, se costituiti a livello territoriale, ed al Presidente della CNA Pensionati Territoriale di Livorno, almeno sessanta giorni prima dalla data stabilita.

La Presidenza Territoriale, nel proporre alla Direzione Territoriale la data per lo svolgimento dell'Assemblea elettiva, fornirà alla stessa i rapporti di rappresentatività in coerenza e corrispondenza al dettato dello statuto.

La Direzione Territoriale individua le Istanze Zonali della CNA e nomina il Collegio Elettorale.

Le cariche territoriali decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea in seduta elettiva.

La Direzione Territoriale, indica i rapporti di rappresentatività di ogni singola Istanza Zonale, Mestiere e Raggruppamento di interessi in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto, sulla base degli iscritti dell'anno precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea in seduta elettiva.

Con la convocazione dell'Assemblea in sede elettiva, le Istanze Zonali, i Mestieri, i Raggruppamenti di interessi e la CNA Pensionati procedono alla convocazione delle rispettive Assemblee Generali degli associati per l'elezione dei propri componenti all'Assemblea Territoriale. Tali Assemblee si svolgono entro e non oltre quindici giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea in sede elettiva.

Le Assemblee dei Mestieri indicano i propri rappresentanti nell'Assemblea Territoriale in base alla delibera della Direzione Territoriale.

I Presidenti delle Istanze Zonali, i portavoce dei Mestieri, i presidenti/portavoce dei Raggruppamenti di Interessi e di CNA Pensionati, trasmettono alla Presidenza Territoriale i nominativi dei componenti eletti/nominati e degli eventuali membri di diritto, entro e non oltre cinque giorni dalla data di svolgimento delle relative Assemblee mediante appositi moduli prestampati forniti dalla Direzione Territoriale.

I componenti di diritto dell'Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri dell'Assemblea e vengono automaticamente sostituiti.

I componenti dell'Assemblea decadono con effetto immediato qualora non risultino iscritti con regolare versamento delle quote associative, all'Associazione o alla CNA Pensionati.

Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti, in caso di adozione a loro carico di provvedimenti disciplinari adottati dai livelli e/o articolazioni di cui sono espressione.

I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possano più far parte dell'Assemblea, vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale su proposta della Direzione Territoriale.

Le cariche decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea. Delle decisioni dell'Assemblea Territoriale, anche in sede elettiva, il Direttore generale redige apposito verbale, trascrivendolo sul relativo libro.

Art. 7 Candidature

A) Requisiti.

1. Ai massimi organi di rappresentanza possono accedere esclusivamente imprenditori, titolari o legali rappresentanti di società o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA, iscritti all'Associazione da almeno un anno, anche se in pensione.
2. In particolare, il Presidente Territoriale è scelto tra imprenditori in attività iscritti all'Associazione che abbiano ricoperto incarichi di rilievo per almeno un mandato (quattro anni), ad esempio: Presidente o Vice Presidente Territoriale, Presidente delle Istanze Zonali, Presidente di Mestiere/Unione, Presidente di raggruppamenti di interesse etc., all'interno del Sistema CNA. Oppure necessita che sia dotato di un profilo imprenditoriale il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno ed all'esterno del Sistema CNA siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema medesimo.
3. Sono esclusi dai massimi organi di rappresentanza quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico o quanti siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi o siano sottoposti a procedura concorsuale.

B) Modalità di costituzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi (Direzione, Presidenza e Presidente).

1. Il Collegio Elettorale è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dalla Direzione Territoriale tra imprenditori associati, anche pensionati, che abbiano dimostrato costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio.
2. Nessun componente il Collegio Elettorale può essere candidato alle cariche oggetto delle proposte avanzate dal Collegio stesso all'Assemblea in sede elettiva.
3. Il Collegio Elettorale, consultati i Presidenti delle CNA Zonali e, ove ritenuto opportuno, altri Dirigenti delegati, predispone la proposta al Presidente Territoriale, per la Presidenza Territoriale e per la Direzione Territoriale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento e attenendosi alla delibere degli organi.
4. Il Collegio Elettorale raccoglie e presenta le candidature, le quali dovranno essere sottoscritte da almeno il 25% (venticinque per cento) dei componenti dell'Assemblea in sede elettiva; ciascuno dei componenti dell'Assemblea esprime non più di una preferenza.
5. Il Collegio, nel raccogliere le candidature, opera al fine di ricercare una soluzione unitaria da sottoporre alla votazione dell'Assemblea in sede elettiva, anche attraverso consultazioni dirette con i singoli componenti l'Assemblea medesima.
6. Ove non risultasse possibile un'unica candidatura, il Collegio raccoglie le candidature e le sottopone all'Assemblea per la votazione.
7. Nel caso richiamato al precedente punto 6, i candidati a Presidente Territoriale dovranno presentare il proprio programma di governo della CNA di Livorno, sottoscritto dal 25% (venticinque per cento) dei componenti, entro dieci giorni dalla data in cui è indetta l'Assemblea Elettiva.
8. La Presidenza Territoriale è eletta dall'Assemblea su proposta del Presidente neoeletto congiuntamente al Collegio Elettorale.
9. Il Presidente neoeletto, congiuntamente al Collegio Elettorale, elabora la proposta per la composizione della Direzione Territoriale da sottoporre in votazione all'Assemblea. La Direzione Territoriale deve essere composta da una significativa presenza femminile, preferibilmente non inferiore al 20% (venti per cento).

Art. 8

Assemblea in sede elettiva delle Istanze Zonali

1. Le Assemblee in sede elettiva delle Istanze Zonali sono convocate dal Presidente della Istanza Zonale con le modalità di cui al precedente art. 7 e con il seguente ordine del giorno:
 - a) relazione del Presidente uscente;
 - b) elezione del Presidente e della Presidenza della Istanza Zonale;
 - c) elezione dei componenti all'Assemblea Elettiva Territoriale.
2. L'Assemblea dell'Istanza Zonale è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza uscente.
3. Le eventuali Assemblee delle Istanze Zonali per le quali non è istituito l'organo sono convocate dalla Presidenza Territoriale che provvede anche alla nomina della Presidenza dell'Assemblea in sede elettiva.
4. Le decisioni dell'Assemblea delle Istanze Zonali sono ritenute valide se assunte in conformità a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto.
5. Funge da segretario dell'Assemblea il Coordinatore della sede Zonale, il quale provvede alla redazione del verbale ed alla compilazione delle schede da consegnare alla Presidenza Territoriale.

Art. 9

Direzione Territoriale

1. La Direzione Territoriale è composta, di norma, da un numero massimo di trenta componenti.
2. Ai lavori della Direzione potranno essere invitati coloro che rappresentano l'Associazione in organismi nell'ambito del Sistema e/o in enti e/o società esterne, ove ciò possa essere ritenuto opportuno al fine di consentire loro un più compiuto svolgimento del relativo mandato.
3. Il Presidente presiede la Direzione, constata il diritto dei presenti a partecipare alle riunioni e la validità della costituzione della Direzione stessa.
4. In caso di impedimento del Presidente le formalità di convocazione ed i compiti di Presidenza della Direzione verranno svolti dal Vice Presidente vicario, qualora nominato, o dal Vice Presidente più anziano al quale il Presidente potrà altresì delegare l'esercizio di tali funzioni ove lo ritenga per ragioni di opportunità.
5. Sono consentite le sedute della Direzione in collegamento telematico; in tal caso il Presidente ed il segretario delle sedute medesime potranno essere collocati anche in luoghi diversi audio/video-collegati; in tal caso le riunioni vengono convocate presso la sede di CNA, manifestando che le stesse saranno tenute con mezzi telematici, con invito rivolto agli aventi diritto a collegarsi esclusivamente agli stessi.
6. La Presidenza, ove valutato necessario, fornisce ai componenti della Direzione, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, il materiale informativo necessario per l'espletamento da parte della Direzione stessa delle proprie funzioni decisionali.
7. Il suddetto materiale informativo, che di norma viene spedito a mezzo posta, posta elettronica o fax ai singoli componenti della Direzione, è comunque messo a disposizione degli stessi presso la segreteria della sede dell'Associazione almeno tre giorni prima della riunione.
8. Delle decisioni della Direzione viene redatto verbale a cura del Direttore Generale, ovvero da altro soggetto designato a segretario dallo stesso Direttore Generale, che poi lo trascrive su apposito libro.

Art. 10

Presidenza Territoriale

1. La Presidenza Territoriale è composta, di norma, incluso il Presidente, da un numero dispari di componenti, non inferiore a tre e non superiore a cinque. Il numero dei componenti della Presidenza è stabilito dall'Assemblea in sede elettiva all'atto della nomina.
2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti della Presidenza, si provvede alla loro sostituzione a norma del successivo art.14.
3. Se invece, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti della Presidenza, l'intero organo si intenderà decaduto e sarà convocata l'Assemblea in sede elettiva per dare luogo a nuove elezioni secondo quanto previsto dal precedente art. 5.
4. Ai lavori della Presidenza potranno essere invitati coloro che rappresentano l'Associazione in organi interni al Sistema e/o società ed enti esterni, ove ciò sia ritenuto opportuno al fine di consentire loro un più compiuto svolgimento del relativo mandato.
5. La Presidenza è validamente costituita ed atta a deliberare a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di parità di voti, quello del Presidente conta il doppio.
6. Delle decisioni della Presidenza viene redatto verbale a cura del Direttore Generale.

Art. 11

Direttore Generale

L'incarico di Direttore Generale ha una durata massima di dodici anni, salva espressa deroga approvata dalla Direzione Territoriale.

Art. 12

Bilanci tipo e Sistema Informatico Nazionale – SID CNA

1. Il bilancio di ciascun soggetto confederale è strumento di informazione per l'intero sistema CNA e per i terzi. Esso è redatto secondo uno schema unico, approvato dalla Presidenza Nazionale. Ciascun soggetto del sistema CNA è tenuto a redigere i bilanci secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, al fine di fornire al sistema ed ai terzi informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico dell'associazione confederale.
2. Le CNA Regionali e le CNA Territoriali, su specifica richiesta di CNA Nazionale, dovranno obbligatoriamente fornire i bilanci dei sistemi societari partecipati, nonché delle Società di emanazione o promosse di loro interesse.
3. I bilanci consuntivi delle Associazioni Regionali e Territoriali o altre unità di primo livello, con la relativa, obbligatoria, relazione dei revisori dei conti, sono approvati con le modalità previste nello Statuto all'articolo 24.
4. A livello nazionale è istituita una struttura di sistema denominata *CNA Audit*, che viene attivata su input della Presidenza Nazionale, che:
 - è composta da alcuni esperti nazionali, da alcuni specialisti presenti nelle strutture territoriali, ed opera con il supporto di una società di Audit, che può essere chiamata ed autorizzata anche ad un intervento diretto;
 - svolge funzioni di certificazione, di ispezione ordinaria e di ispezione straordinaria; le funzioni, di verifica o ispezione, potranno essere esercitate anche avvalendosi di CNA Regionale attraverso espressa delega.All'approvazione del Bilancio Consuntivo della CNA Territoriale e della CNA Regionale può essere richiesta la partecipazione con parere consultivo dell'apposita struttura di Sistema.
5. Per ogni struttura territoriale, come indicato all'articolo 8 lettera h dello statuto, e per le società, potranno essere richieste, ad integrazione dei bilanci, informazioni qualitative (es. la tipologia dei contratti applicati e dei collaboratori).

6. L'omissione della presentazione del bilancio consuntivo a CNA Nazionale entro il 31 Dicembre, la mancata predisposizione ed invio di un bilancio consolidato quando espressamente richiesto o la mancata istituzione del collegio dei revisori, anche per un solo esercizio, implica:

- l'ispezione della "struttura di sistema";
- l'impossibilità di partecipare alla Assemblea annuale;
- applicazione sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro trattenuta dalle quote di adesione.

7. L'apposita struttura di Sistema può effettuare ispezioni e verifiche nel corso dell'esercizio concordandone i tempi.

8. Sistema Informativo Dati Nazionale SID CNA: le CNA Territoriali provvedono ad inserire i dati anagrafici degli associati sia come persone giuridiche che come persone fisiche. I dati anagrafici dovranno essere inviati:

- per i soggetti abbinati Inps,
- per i soggetti non abbinati Inps,
- per le anagrafiche non abbinabili Inps,

Sarà necessario conoscere PEC/mail, l'importo della tessera e data di pagamento.

Per ognuno di questi soggetti sarà necessario conoscere quando i dati sono riferiti a livello di Persona Giuridica e quali a livello di Persona Fisica; questo, combinato con il Data Base di CNA Pensionati e di CNA Cittadini, rappresenta il patrimonio informativo di CNA.

La mancata movimentazione e/o il mancato aggiornamento del Data Base, comporta una sanzione pari a 1.000 euro per ogni trimestre non aggiornato.

Sarà valutato l'inserimento anagrafico di:

- dipendenti e collaboratori CNA e società di sistema
- fornitori della CNA e strutture di sistema a tutti i livelli (albo fornitori associati).

Art.13

Deleghe

1. Il Presidente può attribuire ai Vice Presidenti una o più deleghe inerenti le materie d'intervento della CNA di Livorno. Egli può inoltre attribuire ad uno dei Vice Presidenti la funzione vicaria per i casi di assenza o impedimento. Nel caso in cui il Vice Presidente Vicario non sia nominato, le funzioni del Presidente, in caso di suo impedimento, a norma del vigente Statuto, sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di mandato. Il Presidente, all'inizio del suo mandato, su conforme delibera della Presidenza, può conferire con apposito atto ai Mestieri ed ai Raggruppamenti di Interessi nelle persone dei rispettivi portavoce/presidenti, i poteri e compiti di cui all'art. 13 lett. e) dello statuto.
2. Per la revoca di tutte o alcune delle deleghe conferite, il Presidente, richiede alla Direzione, espressa delibera.

Art. 14

Decadenza degli organi

1. Gli imprenditori che fanno parte degli organi previsti dallo Statuto della CNA di Livorno decadono automaticamente dalla carica ricoperta nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni:
 - a) perdita dello status giuridico di imprenditrice/imprenditore, o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica, salvo che l'imprenditore in pensione aderisca alla CNA Pensionati;
 - b) perdita per qualsiasi ragione della qualità di socio dell'Associazione territoriale;
 - c) quando siano stati dichiarati decaduti dalla carica o espulsi dal Collegio dei Garanti;
 - d) mancata ingiustificata partecipazione alle riunioni degli organi per tre volte consecutive, indipendentemente dal motivo;
 - e) quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal collegio dei garanti ai livelli territoriale e/o regionale e/o nazionale.

2. In ogni caso di decadenza o di dimissioni volontarie si provvede alla sostituzione in occasione della prima riunione dell'Assemblea Territoriale.

Art. 15

Cessazione del rapporto associativo degli imprenditori con il Sistema CNA per espulsione

1. Il Collegio dei Garanti delibera, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto CNA di Livorno, nei seguenti casi:
 - a) violazioni dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice Etico e delle deliberazioni degli organi;
 - b) mancato versamento dei contributi associativi per un anno.
2. Il Collegio dei Garanti, nelle predette ipotesi, determina, secondo criteri e finalità di equità e di ragionevolezza, le sanzioni da applicare ai singoli associati ed ai dirigenti del Sistema CNA di Livorno. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - a) avvertimento;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione dalla carica, con determinazione del relativo periodo;
 - d) decadenza dagli organi;
 - e) sospensione del rapporto associativo;
 - f) espulsione.
3. Alla concreta applicazione delle sanzioni stabilite dal Collegio dei Garanti provvede la Direzione Territoriale, la quale può conferire di volta in volta apposito incarico, ai fini della attuazione della decisione, al Presidente Territoriale.
4. Avverso le decisioni del Collegio dei Garanti è consentito il ricorso al Collegio dei Garanti della CNA Nazionale.

Art. 16

Cumulo delle cariche e indennità

1. Nell'affidamento degli incarichi, sia in ambito del Sistema CNA che in organi di società, istituzioni ed enti esterni, la Presidenza e la Direzione si attengono al criterio dell'integrità morale, della competenza e dell'esperienza, evitando che si verifichi un eccessivo cumulo di incarichi sulla stessa persona.
2. Le eventuali indennità relative alle cariche e agli incarichi debbono essere sempre stabilite dalla Direzione Territoriale, nel quale la decisione verrà assunta, con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'eventuale ammontare complessivo delle indennità percepite.

Art. 17

Promozione attività associativa, responsabile della protezione dei dati, CNA Privacy e gestione degli eventi, e trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video

a) Promozione dell'attività associativa

1. Conformemente agli scopi del sistema CNA, gli Organi del sistema confederale nazionale, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali stabilite sia a livello europeo che nazionale, possono fornire ai propri associati tramite corrispondenza o attraverso l'impiego di qualsiasi forma di comunicazione, ogni informazione intesa a promuovere l'attività dell'Associazione ovvero preordinata alla più ampia conoscenza di vantaggi e opportunità, anche di natura commerciale, scaturenti dall'appartenenza al Sistema CNA.

b) Designazione e comunicazione del responsabile della protezione dei dati e Privacy by design

1. Le CNA Territoriali e Regionali, nonché, se richiesto, le strutture, gli enti e le società di rispettiva emanazione, designano, ove possibile, il responsabile della protezione dei dati personali tra gli appartenenti al sistema confederale, in ragione delle qualità professionali, della conoscenza

specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati. La designazione è immediatamente trasmessa al Privacy Manager del livello confederale nazionale. Il responsabile della protezione dei dati redige una relazione annuale sulle attività da lui svolte, dandone comunicazione al Privacy Manager di riferimento.

2. Tenuto conto delle attività in corso di progettazione e degli effetti che ne possono conseguire, le CNA Territoriali e Regionali, le strutture, gli enti e le società di rispettiva emanazione, informano tempestivamente il responsabile della protezione dei dati personali affinché, qualora lo ritenga necessario, provveda nelle forme e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

c) CNA Privacy

1. Allo scopo di tutelare i diritti dei propri associati e garantire la protezione dei dati trattati, è istituita presso il livello nazionale confederale una struttura di sistema denominata CNA Privacy, composta dal Privacy Manager, che la presiede con il compito di esercitare funzioni di indirizzo e raccordo, nonché da esperti da questo individuati all'interno del sistema CNA.

2. CNA Privacy adotta il proprio regolamento onde disciplinarne Organizzazione e funzionamento.

3. CNA Privacy, secondo le norme del proprio regolamento:

a) vigila sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale confederale;

b) supporta i Privacy Manager delle strutture dei diversi livelli confederali in ordine alla verifica e alla valutazione dell'efficacia delle misure adottate dalle singole CNA Territoriali e Regionali, proponendo eventuali azioni da intraprendere;

c) predispose, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle proprie attività da trasmettere alla Presidenza della CNA Nazionale.

4. In caso di violazione dei dati personali ovvero di controlli effettuati dalle autorità preposte al controllo, le strutture dei diversi livelli confederali informano, nel più breve tempo possibile, il Privacy Manager del livello confederale nazionale».

d) Gestione degli eventi e trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video

1. Nel regolamento di CNA Privacy è stabilita la disciplina relativa alla gestione degli eventi in termini di tutela della riservatezza, dell'immagine e dell'attività intellettuale propria dei partecipanti. Il periodo di conservazione dei dati deve limitarsi al minimo necessario, con esclusione delle immagini che rappresentano per il sistema CNA il patrimonio storico-associativo.

Art. 18

Norma di rinvio

1. Il presente Regolamento attuativo dello Statuto della CNA di Livorno è approvato dalla Direzione Territoriale nella seduta del 27 Maggio 2021.
2. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme dello Statuto e del Codice etico vigenti di CNA Livorno, nonché del Codice Civile e delle altre leggi applicabili in materia.